

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 901

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANESE, BIANCO GERARDO, BASSETTI, ABETE, ALLOCCA, ARMELLA, BALESTRACCI, BELUSSI ERNESTA, CAPPELLI, CASTELLUCCI, CENI, FERRARI SILVESTRO, FONTANA ELIO, LAFORGIA, LATTANZIO, MASTELLA, NAPOLI, RUBBI EMILIO, RUBINO, SANGALLI, SILVESTRI, VIETTI ANNA MARIA, ZOLLA

Presentata l'8 novembre 1979

Riforma dell'Ente nazionale italiano per il turismo

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La riforma dell'ENIT costituisce una delle questioni aperte del turismo italiano che da tempo attendono assetti definitivi, più idonei a promuovere lo sviluppo del movimento turistico in modo coerente alle esigenze strutturali e congiunturali dell'economia.

Si è acquisita negli ultimi tempi una consapevolezza maggiore dei fattori che insistono sull'andamento del fenomeno turistico, e in particolare della correlazione esistente tra la promozione e la commercializzazione, tra queste e le iniziative private e pubbliche sul prodotto, inteso come sintesi delle strutture ricettive, delle condizioni dell'ambiente e del territorio, dei servizi di ospitalità, del livello dei prezzi, delle modalità di trasporto, eccetera.

L'esigenza di trasformare il turismo in leva strutturale dell'economia non può pertanto non trovare nell'ENIT uno strumento di sollecitazione della domanda turistica internazionale, capace di esprimere una azione di promozione idonea a garantire sia un collegamento organico con

i centri di decisione politica e amministrativa e di iniziativa imprenditoriale, sia una attenzione rigorosa alle diverse variabili che interagiscono, sia — infine — una risposta coerente ai problemi di promozione delle aree a vocazione turistica non ancora sviluppate a sufficienza, specie nel Mezzogiorno.

Durante il dibattito parlamentare svoltosi nella precedente legislatura gran parte di questi temi furono più volte presi in considerazione, ma con un approccio carente di apporti tecnici ed economici che non consentì di cogliere la novità delle funzioni e dei compiti che l'ENIT dovrebbe svolgere in un mercato in evoluzione e più aggressivo, a favore di una offerta distribuita in modo frazionato e dipendente dalle organizzazioni internazionali di viaggio e turismo.

Il testo unificato, in cui furono raccolte sul finire della legislatura le diverse proposte di legge, presentava infatti il pregio di prefigurare un ente al servizio delle regioni insieme al difetto di non pre-

vederne alcuno verso le imprese italiane di commercializzazione e degli organismi operanti per l'incremento del turismo estero, trascurando prima le ragioni storiche che nella libera iniziativa degli imprenditori e dell'associazionismo hanno fondato la crescita progressiva del movimento turistico, poi le condizioni di dinamismo e concorrenza del mercato internazionale.

Il testo unificato, inoltre, continuava a privilegiare l'immagine di un turismo antico, limitandone le esigenze attuali di promozione verso l'estero ad un mero fatto di incremento quantitativo, mentre si affermava invece l'urgenza di porre l'incremento del movimento turistico estero come un problema da affrontare nell'ambito di decisioni più ampie, relative al controllo delle aree di saturazione, alla promozione finalizzata ai territori meno sfruttati, all'innalzamento dei livelli di produttività delle aziende con politiche di distribuzione stagionalizzata e differenziata delle presenze.

Ciò vale soprattutto in relazione all'andamento del fenomeno, perché sebbene nel corso degli ultimi due anni continuino ad essere avvertiti i sintomi di una positiva ripresa del movimento estero, vanno considerati gli effetti della svalutazione monetaria che ha determinato temporanee condizioni tariffarie più favorevoli, non certo riproponibili alla stessa misura nell'Europa dello SME. Non si può, del resto, affidare l'incentivazione della domanda estera ai soli fatti congiunturali negativi di ordine monetario, quando si richiede una più efficace azione promozionale, nel quadro di una programmazione operativa attuata d'intesa fra il Governo e le Regioni, per garantire una soddisfacente e solida continuità di apporto valutario, indispensabile al sostegno della bilancia dei pagamenti.

Questo insieme di motivi ha portato alla elaborazione di questo progetto di legge che — come già fu proposto in sede di Conferenza nazionale sul turismo — intende realizzare un momento di coordinamento operativo tra funzione pubblica e iniziativa privata, di sintesi tra rappresentanza delle esigenze collettive e rappresen-

tanza di interessi, quale strada maestra perché il turismo possa rispondere effettivamente alle sue vocazioni nella società e nell'economia.

Si aggiungono anche due considerazioni fondamentali: in primo luogo, l'esigenza di accentuare le presenze della componente regionale all'interno dell'Ente (pur non trascurando le rappresentanze di altri settori, amministrativi o produttivi, interessati allo sviluppo del turismo estero) in considerazione del completamento del trasferimento delle attribuzioni nella materia alle Regioni e con l'intento di costituire le condizioni per una programmazione coordinata delle iniziative regionali di promozione; in secondo luogo, la necessità di ristabilire la dotazione finanziaria, nel momento in cui occorre, per i conseguenti riflessi di ordine economico ed occupazionale, accentuare un ruolo di propulsione.

Per quanto attiene agli aspetti più qualificanti dello schema proposto, va sottolineata all'articolo 2 la determinazione dell'ENIT quale ente operativo dello Stato e delle Regioni attraverso l'attribuzione di funzioni piuttosto che mediante la definizione di principi sulla natura dell'Ente, al fine di evitare le difficoltà interpretative manifestatesi nel dibattito alla Camera nella Commissione di merito nella precedente legislatura.

Si è inteso in tal modo rispettare quanto ordinato dalla legge 22 luglio 1975, n. 382 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, stabilendo i principi del necessario riferimento alla programmazione economica nazionale e del coordinamento operativo delle iniziative assunte all'estero dallo Stato e dalle Regioni, allo scopo di garantire la loro migliore attuazione.

Sempre all'articolo 2, con le altre funzioni, si attribuisce all'ENIT il compito di agevolare e sostenere, con la propria struttura organizzativa, servizi di assistenza tecnica e opportune iniziative, l'attività delle imprese e delle altre organizzazioni turistiche italiane presenti sul mercato internazionale e si definisce il superamento di una logica promozionale finalizzata al

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

solo incremento numerico delle presenze dei turisti stranieri.

L'articolo 3 disciplina il modo di operare dell'Ente per piani annuali e pluriennali, definendone i criteri di predisposizione, approvazione, integrazione e aggiornamento.

L'articolo 5, mentre attribuisce alla responsabilità del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, la nomina del Presidente dell'ENIT, prevede anche la presentazione di una terna di nomi da parte del Consiglio di amministrazione, innovando, rispetto alle precedenti normative, e riconoscendo al massimo organo di amministrazione dell'Ente la facoltà di indicare il proprio presidente.

Allo scopo di distribuire in maniera più razionale le funzioni e le responsabilità presidenziali, in relazione alla complessità dei compiti dell'Ente, che opera sia sul territorio nazionale che in circa 40 Paesi esteri, l'articolo 5 prevede anche la nomina — con le stesse procedure previste per il Presidente — di un vice presidente cui lo statuto affiderà compiti particolari oltre a quelli di delega presidenziale.

La composizione del Consiglio di amministrazione, prevista dall'articolo 6 interessa in primo luogo gli assessori regionali in carica — o loro delegati — delle giunte regionali, a statuto speciale ed a statuto ordinario, e delle province autonome di Trento e Bolzano, rappresentanze di alcuni dicasteri, di imprenditori, di organizzazioni sindacali, di associazioni del turismo sociale o giovanile, del movimento cooperativo, nonché del rappresentante del personale dell'Ente e degli enti pubblici che svolgono attività nel turismo a livello internazionale.

La designazione dei rappresentanti delle organizzazioni del lavoro e degli imprenditori è affidata al CNEL, così come era stato già concordato nella precedente legislatura, in quanto i designati sono chiamati a partecipare alla gestione dell'ente sotto il profilo della rappresentanza di interessi collettivi e quindi con responsabilità pubblica piuttosto che come pura

espressione di interessi di natura privatistica.

Gli articoli 7 e 8 riguardanti le attribuzioni del Consiglio di amministrazione precisano — in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 — quali deliberazioni siano soggette all'approvazione del Ministero del turismo e quelle per cui è richiesto anche il concerto del Ministro del tesoro.

L'articolo 8, in particolare, stabilisce i criteri ed i tempi di elaborazione ed approvazione dello statuto.

L'articolo 9 stabilisce che il Comitato esecutivo è composto oltre che dal Presidente e dal Vicepresidente, anche da sei componenti eletti in seno al Consiglio di amministrazione e dal direttore generale.

L'articolo 11 definisce compiti e composizione del Collegio dei revisori, cui parteciperanno un rappresentante del Ministero del tesoro, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri ed uno designato dal consiglio di amministrazione dell'Ente tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

L'articolo 12 che si riferisce alla nomina e alle attribuzioni del direttore generale, è stato adeguato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Detta norma stabilisce che l'assunzione del direttore generale venga effettuata dal consiglio di amministrazione con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

L'articolo 13 stabilisce la durata dell'esercizio finanziario ed indica le fonti cui l'Ente può ricorrere per provvedere al proprio funzionamento.

All'articolo 14, in considerazione delle pressanti esigenze per la riorganizzazione di tutta l'attività promozionale e dei relativi uffici, per fronteggiare la concorrenza straniera, si propone l'aumento dello stanziamento in favore dell'ENIT.

L'articolo 15, infine, disciplina i termini di nomina del nuovo consiglio di amministrazione, che nella sua prima seduta è presieduto dal consigliere più anziano di età e formula le terne di nomi per la nomina del Presidente e del Vicepresidente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) cura la promozione dell'offerta turistica italiana sul mercato internazionale.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.

ART. 2.

L'Ente nazionale italiano per il turismo, nel rispetto delle scelte di programmazione economica nazionale, opera al fine di garantire l'attuazione delle iniziative assunte per la promozione all'estero del turismo dallo Stato e dalle Regioni; realizzare il loro coordinamento operativo; agevolare all'estero l'attività delle imprese e delle altre organizzazioni turistiche italiane presenti sul mercato internazionale.

A tale scopo l'ENIT provvede in particolare a:

a) svolgere all'estero iniziative di promozione delle risorse turistiche nazionali idonee a rendere l'apporto derivante dal movimento turistico coerente rispetto agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed alle esigenze congiunturali dell'economia italiana;

b) promuovere un sistema di informazioni sui mercati turistici internazionali ed a diffonderne i risultati;

c) provvedere allo studio sistematico della legislazione internazionale comunque afferente il turismo; raccogliere ed elaborare, anche in collaborazione con l'ISTAT e con l'ACI, dati statistici sul movimento turistico; predisporre e attuare studi, indagini e ricerche sulla evoluzione della domanda e del mercato turistico internazionale atte a favorire l'adeguamento, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo dell'offerta turistica italiana;

d) sostenere, con la propria struttura organizzativa, con servizi di assistenza tecnica ed opportune iniziative, l'attività di commercializzazione all'estero dell'offerta turistica nazionale e l'attività degli enti e delle associazioni che operano per l'incremento del turismo sociale e giovanile;

e) agevolare i viaggi dei turisti stranieri, anche in collaborazione con le aziende pubbliche di trasporto e con le associazioni rappresentative degli operatori turistici e delle imprese private di trasporto;

f) istituire, sopprimere, riordinare e gestire delegazioni ed uffici di rappresentanza e di informazione all'estero, nonché uffici turistici alle frontiere.

L'ENIT, per l'efficace svolgimento dei propri compiti, può avvalersi della collaborazione di altri enti ed organismi.

ART. 3.

L'Ente opera sulla base di piani annuali e pluriennali.

Con il piano pluriennale l'ENIT realizza i propri fini istituzionali attuando gli obiettivi determinati dalla programmazione nazionale.

Il piano pluriennale è approvato dal Ministero del turismo di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione; i piani annuali sono approvati dal Ministero del turismo.

Alla definizione dei piani concorrono l'amministrazione centrale dello Stato e le Regioni.

L'Ente predispone il proprio piano annuale entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello di attuazione, coordinando le iniziative regionali che presentino caratteri analoghi.

L'ENIT, su richiesta, mette a disposizione la propria struttura organizzativa anche per lo svolgimento di ulteriori iniziative promozionali che le Regioni intendano realizzare, al fine di far fronte a nuove emergenti esigenze, ad integrazione del piano annuale.

ART. 4.

Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Comitato esecutivo;
- e) il Collegio dei revisori;
- f) il Direttore generale.

ART. 5.

Il Presidente e il Vicepresidente, scelti in due terne di nomi predisposte dal Consiglio di amministrazione fra persone particolarmente esperte in materia di turismo, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo. Il Presidente vigila sulla esecuzione dei provvedimenti degli organi di amministrazione e sull'andamento della gestione. Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, al quale gli stessi vengono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente. Al Vicepresidente sono attribuiti i compiti indicati nello statuto dell'Ente, nonché quelli eventualmente delegati dal Presidente.

Al Presidente ed al Vicepresidente dell'Ente spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è composto, oltre che dal Presidente e dal Vicepresidente:

a) dagli assessori al turismo in carica — o da loro delegati — di ciascuna delle regioni a statuto ordinario nonché delle regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) da sei rappresentanti rispettivamente designati dai Ministeri del turismo e dello spettacolo, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del commercio estero, del tesoro, dei trasporti;

c) da dodici rappresentanti designati dal CNEL tra esperti in materie turistiche in rappresentanza: tre dei lavoratori interessati al movimento turistico; tre degli imprenditori operanti nei settori economici maggiormente interessati al movimento turistico; tre delle associazioni e degli enti che svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile; tre del movimento cooperativo interessato al settore turistico;

d) da un rappresentante rispettivamente dell'ACI e del Touring club italiano;

e) da un rappresentante del personale dell'Ente.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina.

In caso di dimissione o di vacanza di consiglieri di amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, entro 30 giorni dalla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo con apposito decreto alla loro sostituzione fino alla scadenza del periodo di durata in carica del Consiglio di amministrazione. La proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo dovrà pervenire entro 30 giorni dal determinarsi della vacanza o dalle de-

signazioni da parte degli enti interessati, a seconda si tratti di consiglieri a norma della lettera *a*) del precedente primo comma o delle lettere *b*), *c*) *d*) ed *e*) dello stesso primo comma. In questo secondo caso, qualora la designazione non sia effettuata entro 30 giorni dal determinarsi della vacanza, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvederà d'ufficio.

La stessa procedura è seguita per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione alla scadenza del precedente.

ART. 7.

Al Consiglio di amministrazione è attribuito il compito di:

a) elaborare lo statuto dell'Ente in conformità con gli scopi e le finalità della presente legge:

b) deliberare le direttive generali dell'Ente e la formulazione dei programmi di attività annuali e pluriennali;

c) approvare i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;

d) deliberare il regolamento giuridico ed economico del personale;

e) deliberare l'ordinamento dei servizi e l'istituzione degli uffici di cui alla lettera *f*) dell'articolo 2;

f) deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità;

g) predisporre la relazione annuale sulla attività svolta e sull'andamento della gestione da allegare al bilancio annuale del Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1959, n. 617.

ART. 8.

Lo statuto dell'Ente è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato.

Lo statuto tra l'altro:

a) stabilisce le norme riguardanti le funzioni del Vicepresidente, del Consiglio di amministrazione e degli altri organi dell'Ente non previsti dalla presente legge;

b) definisce il funzionamento e la organizzazione interna dell'Ente e le procedure per la convocazione del Consiglio di amministrazione;

c) determina i modi e i tempi di partecipazione dell'amministrazione centrale dello Stato e delle Regioni alla definizione dei piani annuali e pluriennali.

ART. 9.

Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da sei componenti eletti dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal Consiglio di amministrazione, ed in particolare delibera:

a) gli impegni di spesa, secondo quanto previsto dallo statuto;

b) le liti attive e passive;

c) gli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza dallo statuto nonché gli atti che siano ad esso demandati dal Consiglio di amministrazione;

d) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;

e) le accettazioni di lasciti e di donazioni.

Le deliberazioni di cui alla lettera b) sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

ART. 10.

Gli atti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono soggetti ai controlli stabiliti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 11.

Il controllo della gestione dell'Ente è demandato ad un collegio dei revisori, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il collegio è composto da tre membri di cui uno, che lo presiede, designato dal Ministro del tesoro, uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed uno dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Il collegio dei revisori esercita il controllo sugli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri contabili, esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, redigendo una relazione annuale da allegare al bilancio consuntivo dell'Ente.

I revisori durano in carica cinque anni.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Ai revisori è attribuita una indennità di carica pari a quella spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione.

La gestione finanziaria dell'ENIT è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 12.

Il Direttore generale, scelto tra persone in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, è assunto con contratto a tempo determinato del-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la durata massima di cinque anni, rinnovabile, con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il Direttore generale partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente; sovrintende alle attività di tutti gli uffici dell'Ente ed esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto e affidato dagli altri organi dell'Ente.

Il trattamento giuridico ed economico del Direttore generale viene stabilito secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 13.

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alle spese per il proprio funzionamento l'Ente provvede con:

- a) contributo dello Stato;
- b) contributi delle Regioni e di altri Enti pubblici, in relazione agli incarichi dagli stessi affidati all'Ente;
- c) proventi patrimoniali di gestione;
- d) altre entrate eventuali.

ART. 14.

A decorrere dall'anno finanziario 1979, il contributo dello Stato per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente è elevato a lire 30 miliardi.

Al maggiore onere annuo di lire 22 miliardi e 985 milioni si farà fronte mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con legge di bilancio il Governo può aumentare le dotazioni del contributo dello Stato in ragione dei programmi e delle esigenze di gestione dell'Ente.

ART. 15.

Alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione si dovrà provvedere entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella sua prima seduta il Consiglio di amministrazione, convocato dal Ministro del turismo e dello spettacolo e presieduto dal Consigliere più anziano di età, formula le terne di nomi di cui al primo comma dell'articolo 5.

ART. 15.

È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, recante il riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ed ogni altra norma in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.